Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Sabato, 1° ottobre 1927 - Anno V — Numero 227

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2078.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1739.

Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 marzo 1923, n. 736, sul riordinamento degli Istituti superiori di magistero;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 1598, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino;

Veduto il Nostro decreto 14 aprile 1927, n. 745, col quale sono state apportate alcune modificazioni allo statuto anzidetto;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 36 dello statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino, approvato con R. decreto 1° settembre 1925, n. 1598, e modificato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 745, è sostituito il seguente:

« Art. 36. — Gli esami vengono dati per materie o per gruppi di materie, secondo stabilirà di volta in volta il Consiglio direttivo, alla fine di ogni anno ».

Gli articoli 37, 38, 39 dello statuto anzidetto, come sopra approvato e modificato, sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2079.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1780.

Ufficiali ammiragli che possono assumere la carica di comandante militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, circa l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina, modificato con i Regi decreti 23 maggio 1924 e 15 agosto 1924, n. 1303, con la legge 18 giugno 1925, n. 981, sull'Alto Comando della Regia marina, con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1697, con la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Analogamente a quanto dispone il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1303, per la carica di comandante militare marittimo di Spezia e di Taranto, la carica di comandante militare marittimo può essere assunta da un contrammiraglio o da un ammiraglio di divisione anche nelle sedi di Maddalena, Messina, Brindisi, Venezia e Pola; quella però di comandante militare marittimo di Brindisi potrà essere assegnata anche ad un ufficiale avente grado di capitano di vascello.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° agosto 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 220. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2080.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1779.

Classificazione in prima categoria del Monte di pietà di Gorizia.

N. 1779. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Monte di pietà di Gorizia viene classificato tra i Monti di pietà di prima categoria, e ne è approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1927.

Sostituzione del liquidatore della gestione dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manufattiere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1923, col quale si ordinava la rescissione della convenzione in data 15 febbraio 1921 stipulata fra l'Istituto cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare e il Commissariato approvvigionamenti e consumi e si nominava un liquidatore per la gestione dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manufattiere;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1923 che affidava l'incarico di liquidatore della gestione predetta al cav. rag. Riccardo Linari, direttore di ragioneria nelle Intendenze di finanza;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1927 il cav. rag. Riccardo Linari cessa dall'incarico di liquidatore della gestione dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manufattiere ed in sua vece è nominato il cav. rag. Oscar Zumpano, primo segretario nelle ragionerie centrali.

Roma, addì 19 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1927.
Svalutazione dei foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, sugli sgravi tributari che provvede alla riforma della tassa di bollo sulle cambiali;

Attesochè per l'attuazione dello stesso decreto è necessario svalutare alcuni dei foglietti bollati per cambiali ora in vendita, e fare cessare la vendita dei foglietti bollati inservibili in seguito alla variata tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I foglietti bollati per cambiali di importo superiore a L. 1 corrispondenti ai tagli menzionati nell'art. 7 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 547, a datare dal 1° novembre 1927 saranno svalutati nel modo seguente:

quelli da L. 1.50 e L. 2.10 rispettivamente a L. 1.30 ed a L. 1.90, con una riduzione di centesimi 20 per ciascun foglietto;

quelli da L. 1.30 - 1.70 - 2.50 - 3.70 - 4.90 - 6.10 - 7.30 - 8.50 - 9.70 - 10.90 - 12.10 - 14.50 - 16.90 - 19.30 - 21.70 - 24.10 - 36.10 e 60.10 rispettivamente a L. 1 - 1.30 - 1.90 - 2.80 - 3.70 - 4.60 - 5.50 - 6.40 - 7.30 - 8.20 - 9.10 - 10.90 - 12.70 - 14.50 - 16.30 - 18.10 - 27.10 e 45.10 con una riduzione di un quarto della tassa graduale rappresentata da ciascun foglietto.

La detta svalutazione non si estenderà ai foglietti bollati ed alle formule per cambiali muniti dagli uffici del registro anteriormente al 1° novembre 1927 con marche o col visto per bollo.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali svalutati a norma del precedente art. 1, che verranno posti in vendita dagli uffici del registro non appena ne saranno provvisti, porteranno impressa apposita leggenda destinata a fare constare della svalutazione.

Nessun rimborso competerà sui foglietti bollati corrispondenti ai tagli menzionati nell'articolo precedente, venduti dagli uffici del registro a tutto il 31 ottobre 1927.

Peraltro i detentori dei detti foglietti per importi non inferiori a L. 500 saranno ammessi ad ottenerne il cambio dagli uffici del registro con altri valori bollati di corrispondente importo valutando i foglietti al prezzo di acquisto a condizione che il cambio venga richiesto non oltre il 30 novembre 1927 e che i foglietti non portino alcuna scritturazione o traccia di precedente uso.

Il cambio dovrà consentirsi anche ai distributori secondari senza limitazione circa i quantitativi a condizione che la richiesta di cambio venga presentata insieme ai foglietti entro il 30 novembre 1927.

Trascorso il termine fissato per il cambio i foglietti bollati di che al precedente art. 1 potranno usarsi per il rilascio di cambiali fino a concorrenza del minor valore risultante dalla svalutazione.

Art. 3.

A datare dal 1° novembre 1927 cesserà la vendita da parte degli uffici del registro dei seguenti foglietti bollati per cambiali:

a) foglietti istituiti con R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1348;

b) foglietti istituiti con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 48, ad eccezione dei foglietti portanti il bollo da cent. 20, cent. 30, cent. 40, cent. 50, cent. 60 e cent. 80, oltre la tassa di quietanza;

c) foglietti istituiti con decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1916, n. 1358;

d) foglietti da L. 1.60 oltre l'addizionale e la tassa di quietanza istituiti con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 9;

e) foglietti da L. 1.90 compresa la quietanza menzionati nell'art. 7 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 547.

I possessori dei detti foglietti bollati, salvo il disposto del precedente art. 2 quanto ai foglietti svalutati, potranno utilizzarli anche dopo il 31 ottobre 1927 integrando, ove occorra, la tassa dovuta in corrispondenza dell'art. 23 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, mediante applicazione di marche complementari a tassa graduale o fissa fino a raggiungere l'importo dovuto.

In complesso non potranno applicarsi più di cinque marche per ciascuna cambiale od effetto di commercio ed il loro annullamento potrà farsi dall'ufficio del registro o dallo stesso emittente o traente della cambiale con la scritturazione del luogo, della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento deve sempre coincidere con quella della emissione della cambiale.

Art. 4.

Le formule per cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio in carta non filigranata, già bollate allo straordinario e non ancora usate al 1° novembre 1927, potranno essere adoperate anche in seguito purchè la tassa dovuta sulla cambiale, commisurata a norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, non ecceda l'importo della tassa già scontata per le stesse formule o ne sia completato l'importo nelle forme prescritte dal precedente art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 26 settembre 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge

12 agosto 1927, n. 1608, che estende le norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'Esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti Fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica, con lettera 12 settembre 1927, n. 1600, ha presentato alla Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

2° Conversione in legge del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1239, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree civili;

3° Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al R. decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica;

4° Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3719 della *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 1927, colonna intestazioni dell'elenco di smarrimento certificati di rendita nominativa, 1ª pubblicazione, la sesta intestazione che dice: « cons. 5 % - 181993 - Cuzzocrea Giuseppe, ecc. », deve dire « Cuzzocrea Giuseppa, ecc. ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 3 al 9 ottobre 1927 è stata fissata in L. 354, rappresentanti 100 dazio nominale e 254 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 settembre 1927 - Anno V

Francia	71.87	Belgrado	32.30
Svizzera	353.06	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.141	Albania (Franco oro)	355.25
Olanda	7.3525	Norvegia	4.855
Spagna	320 —	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.555	Svezia	4.935
Berlino (Marco oro)	4.365	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.5875	Danimarca	4.905
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.45
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino oro	17.88	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino carta	7.86	Consolidato 5 %	82.50
New York	18.317	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.525
Dollaro Canadese	18.295		
Oro	353.43		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di furto di certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 58).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (*Gazzetta Ufficiale* del Regno 15 novembre 1926), ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che dal signor Giordano Giovanni fu Alfonso, domiciliato in Castellammare di Stabia, via Napoli, n. 87, è stato denunziato il furto del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 880 del capitale nominale di L. 500, emesso il 16 gennaio 1927 dalla filiale della Banca d'Italia in Castellammare di Stabia, a favore di Giordano Giovanni fu Alfonso, domiciliato in Castellammare di Stabia, via Napoli n. 87.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto del certificato suddetto, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè (se l'opponente ne fosse in possesso) il certificato provvisorio denunziato come sottratto, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi del Prestito corrispondenti al certificato provvisorio di cui trattasi.

Roma, 2 maggio 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

(3ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dello stesso giorno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine dell'avviso: 60. — Numero del certificato provvisorio del prestito del Littorio: 8904. — Sede della Banca d'Italia in cui è stato rilasciato il certificato provvisorio e data del rilascio: Vicenza 15 gennaio 1927. — Intestazione del certificato provvisorio del prestito del Littorio: Corrà Marcello fu Narciso, commerciante, domicil. in Vicenza, via Cappuccini n. 9. — Ammontare del capitale del certificato provvisorio: L. 500. — Sede della Banca in cui vengono pagati gli interessi: Vicenza.

Numero d'ordine dell'avviso: 62. — Numero del certificato provvisorio del prestito del Littorio: 1291. — Sede della Banca d'Italia in cui è stato rilasciato il certificato provv.° e data del rilascio: Ancona 11 dicembre 1926. — Intestazione del certificato provvisorio del prestito del Littorio: Balloni Mario, a liberazione totale. — Ammontare del capitale del certificato provvisorio: L. 600. — Sede della Banca in cui vengono pagati gli interessi: Ancona.

Numero d'ordine dell'avviso: 66. — Numero del certificato provvisorio del prestito del Littorio: 1319. — Sede della Banca d'Italia in cui è stato rilasciato il certificato provv.° e data del rilascio: Belluno 23 dicembre 1926. — Intestazione del certificato provvisorio del prestito del Littorio: De Zordo Edoardo fu Prosdocimo, residente in Alleghe. — Ammontare del capitale del certificato provv.°: L. 13,500. — Sede della Banca in cui vengono pagati gli interessi: Belluno.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato provvisorio denunziato smarrito, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, 31 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.